



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

INCONTRO DEL 28/02/2008 CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CGIL-FP/PP

CISL-FPS/PP

UIL-PA/PP

CONFSAL-UNSA

RDB-PI

FLP

Come ordine del giorno:

Accordo in sede di contrattazione decentrata per l'adozione da parte di questa Amministrazione del "regolamento di ripartizione degli incentivi per la progettazione" ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La riunione ha inizio alle ore 15,30.

Sono presenti per le OO.SS., convocate con nota del 6 febbraio 2008 n. prot. 46922:

CGIL-FP/PP: Sig. Barzi

CISL-FPS/PP: Sig. Mammucari; Sig. Ciuffini; Sig. D'ambrosio; Ing. Melchionna

UIL-PA/PP

CONFSAL-UNSA: Sig. Martinelli

RDB-PI

FLP: Sig. Scalise

Sono assenti, benché regolarmente convocate, le OO.SS. UIL-PA/PP e RDB-PI.

Presiede la riunione il Sig. Vice Capo del Dipartimento Dr. Emilio di Somma. Sono presenti per la parte pubblica l'Ing. Cavallo; la Dott.ssa Delle Chiaie; la Dr.ssa Conte e l'Isp.re c. Di Mattia.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Si premette che la Bozza di regolamento è stata trasmessa all'Ufficio per le Relazioni Sindacali in data 12 novembre 2007 e che la stessa è stata ritrasmessa con correzioni al medesimo Ufficio in data 21 febbraio 2008 e regolarmente inviata alle OO.SS. quale informazione preventiva.

Il Dott. Di Somma apre l'incontro e illustra sinteticamente l'argomento all'ordine del giorno, passa poi la parola all'Ing. Cavallo per una esposizione più dettagliata
I rappresentanti delle OO.SS.

CGIL-FP/PP *Luca Berra*
CISL-FPS/PP *Personi*
CONFSAL-UNSA *Antonio Marchetti*
FLP *Fabrizio*

dopo ampia discussione concordano sulle modalità e sui criteri della bozza di regolamento all'ordine del giorno.

La O.S. CISL chiede comunque di allegare una nota a verbale.

La Bozza di regolamento viene siglata da tutti gli intervenuti e costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Presidente dr. di Somma dichiara chiuso l'incontro alle ore 18.30.

Fabrizio

diote o Verbae

Relativamente all'on 5 come e le CISC prende
otto delle porche di utilizzazione offerte
nell'amministrazione (60% - 40%) e le
occorre solo ferate e nessuno etistere
l'ecceito fa dare un aspetto concreto al
fornale, che etiere del 2006 questi fondi
economici. ~~Ho~~ e etierato etono et
con a cantone etieralmente l'over
erecto di amminire il valore delle
responsabilita tra le diverse funzioni ete fer
le CISC venivano un'interazione etiere
(ad esempio 0,65% - 0,35%).
Preso otto del fondo ete la etie complessive
Omeronai etiere, ete etere etiere fer
le etiere di un etieramento fin viene
etie etiere per lavoro, la CISC
etiere l'ecceito etiere.

Rome 28/2/2008

CISC FP PENITENZIARIO
Giovanni Jones

Ministero della Giustizia

Decreto _____, n. _____

Schema di Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'art. 92, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;

Visti gli articoli 90, 91 e 92 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il Decreto Ministeriale 20 aprile 2000, n.134;

Visto l'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 - che ha elevato al 2% dell'importo posto a base di gara la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

Visti i verbali degli accordi raggiunti in data _____ e in data _____, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del _____;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. _____ in data _____ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva esclusivamente degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, e' approvata dal dirigente dell'ufficio della stazione appaltante.

2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 150.000,00;

2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 150.000,00 e € 750.000,00;

3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.000,00 e € 5.000.000,00);

4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00;

5) 0,80% per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00;

10.10.06
M. C. P.
R.

10.10.06
M. C. P.
R.

- b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:
- 1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
 - 2) 0,95% per progetti di manutenzione straordinaria;
 - 3) 0,90% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e' costituito da più sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Art. 2.

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:

- a) responsabile del procedimento: 12%;
- b) incaricati della progettazione e loro collaboratori: 49%;
- c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro collaboratori: 4%;
- d) direttore dei lavori e suoi i collaboratori: 20%;
- e) incaricati del collaudo e loro collaboratori: 10%;
- f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.

2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche specialistiche, può nominare un coordinatore della progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto b).

3. L'aliquota di cui al punto c) del comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto b) del medesimo comma, qualora viene redatto il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.

4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto e), comma 1, determinata come di seguito:

$$P_{CS} = \frac{I_S}{I_T} * C_S$$

dove I_S = importo delle strutture

I_T = importo totale delle opere

$C_S = 0,5$ per collaudo effettuato in commissione

$C_S = 1$ nel caso in cui il collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione

La somma restante, nei casi in cui il collaudo è affidato a una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.

5. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.

Art. 3.

1. Nel caso di progetti posti a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, l'incentivo di cui al presente regolamento è ripartito esclusivamente tra gli aventi diritto di cui alle lettere a), b) c) e f) dell'articolo 2, comma 1.

2. Nel caso di sospensione dei lavori perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi non riconducibili a responsabilità del direttore dei lavori, viene erogato l'incentivo di cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a), d), e) e f) dell'articolo 2, comma 1, proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei lavori.

Handwritten notes:
 caso di
 collaudo
 R

Handwritten signature:
 [Illegible signature]

Art. 4.

1. Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di cui agli articoli precedenti, l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) viene calcolata come di seguito:

I) redazione del progetto preliminare: 15%

II) redazione del progetto definitivo: 70%

III) redazione del progetto esecutivo: 15 %

Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

Art. 5.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), e d) sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:

$$Q_i = \frac{S}{\sum_{i=1}^n (C_i * D_i)} * (C_i * D_i)$$

ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c) e d); "N" il numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "C_i" e "D_i" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto e' così fissato:

a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,60;

b) collaboratore: 0,40;

3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) non e' totale, e' fissato dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto rispetto a quello assegnato, e, comunque, con valore inferiore all'unita'.

4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali ai nominativi asseriti dal responsabile del procedimento.

5. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

Art. 6.

1. Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli strumenti del project financing, della locazione finanziaria e della permuta, di cui all'articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n.388, l'incentivo spetta nell'intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore di progetto. Per tutto il restante personale tecnico e amministrativo si applica quanto disposto ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5.

Art. 7.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il d.m. 20 aprile 2000, n.134, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 25 maggio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,